COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 30/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1967

relativo alla comunicazione alla Commissione dei principali elementi del sistema di prezzo di ritiro dalla vendita praticato dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Considerando che la comunicazione alla Commissione degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE, deve permettere alla Commissione di seguire l'azione di regolarizzazione dei prezzi allo stadio della produzione, condotto sul piano regionale dalle organizzazioni di produttori ; che, di conseguenza, è opportuno che i provvedimenti adottati a questo scopo siano resi noti alla Commissione nel più breve tempo possibile ;

Considerando che è necessario prevedere particolari disposizioni allo scopo di rendere confrontabili i dati comunicati dagli Stati membri ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE devono essere comunicati dagli Stati membri alla Commissione, al più tardi prima dell'inizio del periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro dalla vendita.

2. Nel caso in cui dei prezzi di ritiro dalla vendita, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, siano applicati alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, gli elementi relativi a questi prezzi sono comunicati, nel più breve tempo possibile, dagli Stati membri alla Commissione.

3. Qualunque modifica degli elementi comunicati a norma delle precedenti disposizioni, deve essere notificata al più presto dagli Stati membri alla Commissione.

Articolo 2

Nel caso in cui il prezzo di ritiro dalla vendita sia fissato da una associazione raggruppante parecchie organizzazioni di produttori, nella comunicazione di cui all'articolo 1, debbono essere precisate la denominazione e la sede sociale :

— dell'associazione,

— di ciascuna organizzazione di produttori che intende praticare il sistema notificato.

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

Articolo 3

La comunicazione di cui all'articolo 1 deve precisare le caratteristiche di ogni prodotto per il quale è fissato un prezzo di ritiro dalla vendita, come la varietà o tipo, categoria di qualità, calibrazione, tipo di presentazione e di condizionamento.

Nella comunicazione è precisato, ove è necessario, il peso medio dell'unità di prodotto considerata (pezzo, mazzo...) nel caso in cui il prezzo di ritiro dalla vendita non sia fissato per 100 kg netti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1967.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN